



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

Regolamento in tema di requisiti di onorabilità e professionalità per rivestire la carica di componente degli Organi dell'Ordine Nazionale dei Biologi

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi nella seduta del 5.11.2015)

Art. 1 Contesto di applicazione

1.1 I componenti degli Organi Collegiali dell'Ente devono essere persone di provata onorabilità e professionalità.

1.2 La presentazione della candidatura e la nomina a componente degli Organi dell'Ente, nonché il mantenimento della carica e/o il subentro ad altro componente che per qualsiasi ragione sia cessato dalla carica, sono subordinati al possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità.

Art. 2 Professionalità

2.1 La professionalità è considerata esistente quando il candidato eserciti l'attività professionale di Biologo con regolare iscrizione all'Albo e non sia sospeso dall'esercizio della professione, con esclusione dei biologi iscritti all'elenco speciale.

Art. 3 Onorabilità

3.1 Sono considerati requisiti di onorabilità:

a) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, ossia non essere interdetto, inabilitato, fallito, o condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione, ossia sulla base della normativa antimafia;

c) non essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

strumento di pagamento; ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, ossia reati in materia di società e consorzi e nel R.D. del 16/3/1942 n. 267, ossia per fatti inerenti una procedura concorsuale; ovvero alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;

d) non aver subito negli ultimi tre anni la sospensione dall'iscrizione all'Albo professionale per un periodo superiore a 1 mese (anche per cumulo di diverse sanzioni), quale conseguenza di un procedimento penale ovvero di un procedimento disciplinare irrogato con provvedimento definitivo;

e) non essere inadempiente verso l'ONB per un debito liquido ed esigibile legalmente messo in mora ovvero per il quale vi sia stata notificazione dell'avviso nei modi di legge senza esito;

f) non avere lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, contro l'Ente.

3.2 La pendenza di una lite in materia tributaria, ovvero di lavoro non determina incompatibilità. Parimenti la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità.

3.3 La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4 Decadenza ed ineleggibilità

4.1 La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli precedenti, ovvero di quelli previsti dalla legge vigente, costituisce causa di decadenza immediata dalla carica di componente degli Organi dell'Ente, ovvero di ineleggibilità nel caso in cui sopravvenga prima della proclamazione oppure se il professionista debba subentrare, ai sensi del successivo articolo 5, ad altro componente che per qualsiasi causa sia cessato dalla carica.

4.2 Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni componente è tenuto a dichiarare la insussistenza dei motivi di causa di decadenza.

4.3 L'insorgenza dei motivi di decadenza deve essere resa nota dall'interessato all'Ente



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

4.4 La decadenza è deliberata dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi a maggioranza assoluta nella prima riunione successiva a quella in cui la sua causa è resa nota dal componente medesimo, ovvero è documentata da chiunque ne sia a conoscenza.

4.5 Il Consigliere che, sulla base della normativa vigente, sostituisce altro decaduto dalla carica, rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 5 Entrata in vigore e disciplina transitoria

5.1 Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

5.2 In sede di prima applicazione, ogni componente di organo Collegiale dell'Ente è tenuto a rendere la dichiarazione di cui all'art. 4.2 per l'anno in corso, entro 30 giorni decorrenti dalla approvazione del presente Regolamento, se componente dell'Organo deliberante, ovvero dalla richiesta in tal senso inoltrata dagli uffici dell'Ente, se componente di altro Organo.